

CITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE URBANISTICA
E PATRIMONIO
SERVIZIO PIANIFICAZIONE GENERALE

***PRGC 1990**

**CONTRODEDUZIONI
OSSERVAZIONI
PROVINCIA DI
ALESSANDRIA**

**Variante parziale al PRGC
DCC n. 19 del 24.02.2021**

Luglio / Dicembre 2021

SOMMARIO

Premessa	2
Introduzione	6
Proemio Istruttorio	7
Rilievi tecnici formali	8
Aspetti di carattere specifico	21
Considerazioni generali	31
Conclusioni	40

PREMESSA

La Provincia in ambito di adozione di variante allo strumento urbanistico comunale ha fatto pervenire il parere di competenza espresso con Decreto del Presidente n. 64 del 20 aprile 2021, con allegata Istruttoria, recante il seguente dispositivo:

DECRETA

- 1. di dichiarare che, come richiesto dal comma 7 dell'Art 17, L.R. 56/77 e s.m.i., la variante: "Variante parziale al PRGC ai sensi del comma 5 dell'art.17 della L.R. 56/77 e s.m.i. Adozione progetto preliminare Deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 17/12/2020." del Comune di ALESSANDRIA - adottata dal Consiglio Comunale in data 24/02/2021 con Deliberazione n.19, rispetta i criteri di cui al comma 5 del medesimo articolo e pertanto è stata correttamente identificata come variante parziale;*
- 2. di dichiarare che le modifiche in variante rispettano i parametri di cui al comma 6 dell'Art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i., in quanto le nuove previsioni insediative interessano aree interne o contigue ai nuclei abitati, già dotate di opere di urbanizzazione primaria;*
- 3. di esprimere ai sensi del comma 7 dell'art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i, parere positivo di compatibilità al Piano Territoriale Provinciale a condizione che vengano recepite le indicazioni inserite in istruttoria, parte integrante e sostanziale del presente atto;*
- 4. di trasmettere al Comune di ALESSANDRIA il presente decreto per i successivi provvedimenti di competenza;*

Il decreto nell'ultima premessa della parte motiva, reca inoltre la seguente previsione:

"Dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;*
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali , approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte";*

In forza di tale assunto, allegata al decreto è stata trasmessa una corposa relazione recante osservazioni e proposte degli uffici.

Al fine della corretta valutazione della rilevanza del parere in questione ai fini della legittimità del provvedimento di approvazione del progetto definitivo è necessario richiamare la natura della variante parziale.

Trattasi di tipologia di variante al PRGC, disciplinata ai commi 5, 6, 7 e 14 dell'articolo 17 della LR 56/1977, affidata alla sola competenza del Consiglio Comunale, che dunque provvede sia

all'adozione del Progetto preliminare che all'approvazione del Progetto definitivo sulla base di una serie di condizioni tassative:

- Rispetto dei limiti quantitativi dettati dal 5° comma
- Rispetto dei criteri localizzativi formalizzati dal 6° comma
- Acquisizione del parere obbligatorio da parte della provincia
- Possibilità residuale di verifica attivabile da chiunque vi abbia interesse mediante ricorso gerarchico al Presidente della Giunta Regionale al fine della sola verifica dell'effettivo rispetto delle condizioni che consentono di qualificare come parziale la variante in questione.

E' di per sé assai rilevante che la stessa Regione non si sia attribuita alcuna funzione di verifica nel merito dei contenuti: ciò per il dovuto rispetto della natura di tale tipologia di variante che è di esclusiva competenza comunale.

La funzione e natura del parere provinciale sono disciplinate dalla seconda proposizione del terzo periodo del 7° comma art. 17 nei termini seguenti:

“contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati”.

Quanto all'efficacia del parere in questione, il successivo quinto periodo dispone: *“La pronuncia della provincia o della città metropolitana si intendono positive se non intervengono entro i termini sopra citati.”*

Il successivo settimo periodo specifica infine: *“se la provincia o la città metropolitana ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati o ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla provincia o dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole della provincia o della città metropolitana”.*

La disciplina citata è minuziosamente attenta a salvaguardare la piena competenza nel merito delle scelte pianificatore operate del solo Comune; infatti:

Prevede come obbligatoria l'acquisizione del parere provinciale, ma con ciò non attribuisce alla Provincia una competenza propria con caratteristiche necessarie: ciò che è dimostrato dalla previsione del silenzio assenso. In altre parole all'Ente intermedio è affidata una funzione di verifica istruttoria che concerne da un lato la rispondenza dei contenuti della variante alla fattispecie della dichiarata sua natura parziale e dall'altro la coerenza della stessa con gli atti pianificatori o di coordinamento territoriale della provincia. Funzioni entrambe legittimamente riconosciute in quanto, se la variante fosse in realtà strutturale, la Provincia avrebbe competenza specifica istruttoria nel merito e tale attribuzione sarebbe stata elusa.

La verifica della coerenza con il PTCP o progetti sovracomunali è a tutela delle prerogative proprie della Provincia, ma la procedura non è oggetto di copianificazione ma solo di una verifica i cui oggetti sono tassativamente indicati dalla legge regionale stessa: verifica che deve essere obbligatoriamente richiesta ma non è elemento essenziale di procedibilità posto che in caso di silenzio, il comune può prescindere: ciò che sarebbe assolutamente impossibile ove si trattasse di un atto soggetto a copianificazione.

Il settimo periodo prima citato è addirittura eccessivamente ripetitivo nello specificare le sole materie in relazione alle quali il parere contrario della provincia impedisce la legittima approvazione della variante. Un merito dunque assolutamente tassativo ed escludente qualsiasi efficacia ulteriore.

Poichè tale è la natura della variante in questione e tali sono le attribuzioni previste per la Provincia, il dispositivo del Decreto prima citato è puntualmente minuzioso nel certificare la piena sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge affinché il consiglio possa esercitare la propria esclusiva competenza approvativa sul merito della variante così come configurato nel progetto preliminare con le eventuali integrazioni adottate in sede di controdeduzione alle osservazioni.

Ai fini della valutazione dei contenuti espressi nella relazione istruttoria, occorre considerare in maniera specifica le competenze invocate nell'ultima premessa della parte motiva come prima citata.

Quanto al contenuto della prima alinea (*“può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell’art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., in quanto soggetto portatore di interessi diffusi”*) trattasi di rivendicazione senza dubbio fondata conchè si precisi e consideri che fa riferimento alla prima proposizione del terzo periodo del 7° comma articolo 17, LR 56/1977: *“Tale deliberazione è assunta dal consiglio comunale ed è pubblicata sul sito informatico del comune; dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della variante”*;

Quanto al contenuto della seconda alinea (*“svolge, ai sensi dell’art. 20 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali , approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell’attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte”*). occorre considerare che tale rivendicata competenza è disciplinata dal 5° comma dell’articolo 20 TUEL nei termini seguenti: *“5. Ai fini del coordinamento e dell’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.”*

Se è vero che il TU attribuisce all'Ente intermedio la funzione di coordinare i contenuti di valenza sovracomunale della pianificazione locale, è assolutamente dirimente la specificazione che prescrive l'esercizio di tale funzione nei limiti e con le modalità previste dalla legge regionale.

Nel caso di variante oggetto di copianificazione è pacifico che la Provincia ha competenze proprie che, oltre alla verifica del rispetto della pianificazione e programmazione di secondo livello di sua competenza, attengono anche a funzioni di coordinamento delle previsioni relative a comuni contigui con una competenza specifica nel valutare l'opportunità dei contenuti di previsioni anche puntuali.

Nel caso però delle varianti parziali, le competenze provinciali sono solo quelle tassativamente previste dalle norme prima citate dell'articolo 17 della LR 56/1977, al di fuori delle quali l'ente non ha alcuna competenza amministrativa propria per sindacare, tantomeno con rilevanza istruttoria vincolante, i contenuti dell'atto pianificatorio. Ciò peraltro è diretta conseguenza della natura di varianti che, data la modestia degli interventi possibili con le stesse, sono intrinsecamente inidonee a produrre effetti alla scala sovracomunale.

Pertanto occorre distinguere:

- Il **Decreto del Presidente** che costituisce parere obbligatorio previsto dalla legge
- La **Relazione istruttoria allegata** che deve essere considerata come una osservazione alla stregua di tutte le altre osservazioni presentate dai cittadini.

INTRODUZIONE

Il Comune di Alessandria è dotato di P.R.G.C.; denominato "PRGC '90", data della sua prima elaborazione, riformulato a seguito della alluvione del 1994, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n°36 del 07/02/2000, rettificata con Deliberazione della Giunta Regionale n°13 del 13/04/2000.

Nel corso della sua vigenza sono state apportate diverse variazioni entro i limiti fissati al comma 5 dell'art.17 della L.R. 56/77 e s.m.i. (in ultimo con la Variante Parziale approvata in via definitiva con D.C.C. n° 71 del 21/05/2014), non incidenti sui principi fondatori del Piano e sul suo impianto portante, ad esclusione delle Varianti Strutturali, di cui al comma 4 del richiamato art.17, approvate con D.G.R. n° 22-8758 del 12.05.08 e con D.C.C. n° 3 del 25/01/2011.

In una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire la valorizzazione del territorio secondo le priorità promosse dall'Amministrazione comunale, con atto di indirizzo, Delibera di Giunta Comunale n. 101 del 26.04.2018, si è avviato il procedimento di Variante Parziale al PRGC.

Facendo seguito alla procedura di verifica ambientale, attivata con Deliberazione G.C. n. 141 del 09.07.2020 di adozione del Documento Tecnico di Verifica di assoggettabilità alla VAS e, della relativa conclusione con Determinazione Dirigenziale n. 1429 del 09.10.2020 con esito di esclusione, il Consiglio comunale con deliberazione n. 19 del 24.02.2021, ha posto in adozione il Progetto preliminare di variante parziale al PRGC.

Ai sensi di legge, a seguito dell'avvenuta trasmissione, con nota n. 20404 del 09.03.2021, della documentazione costitutiva deliberata, la Provincia ha trasmesso con nota n. 35153 del 22.04.21 proprio parere a mezzo di Decreto del Presidente e allegata "istruttoria".

Ferma la sussistenza delle condizioni di legge per l'approvabilità della variante, le osservazioni e le richieste contenute nella relazione allegata al Decreto, vengono qui esaminate e controdedotte puntualmente, riportando testualmente i "rilevi" della stessa nei riquadri evidenziati in rosso.

Proemio istruttorio

Il Consiglio Comunale di ALESSANDRIA con deliberazione n. 19 del 24-02-2021 ha adottato una variante parziale, pervenuta presso gli uffici provinciali in data 10-03-2021, prot. prov. n. 14425, avente ad oggetto "Variante parziale al PRGC ai sensi del comma 5 dell'art.17 della L.R. 56/77 e s.m.i. Adozione progetto preliminare Deliberazione della Giunta Comunale n.310 del 17/12/2020."

Si prende atto dell'avvenuta attivazione della procedura di verifica preventiva della VAS con la relativa conclusione convenuta con determinazione dirigenziale n.1429 del 09/10/2020 con esito di esclusione della variante dalla Fase di Valutazione Ambientale Strategica.

Nell'introduzione, "traspare" la volontà di disconoscere la partecipazione attiva della Direzione competente provinciale, nello specifico della "Direzione Ambiente e Pianificazione", alla fase di verifica di assoggettabilità alla VAS che ha trovato poi sintesi nell'espressione del parere positivo formulato dalla stessa e trasmesso con nota n. 58662 del 03.08.2020.

Detta Direzione infatti, in ambito di verifica di assoggettabilità VAS, cioè nella fase procedimentale precipuamente deputata all'analisi degli elementi ambientali, non ha evidenziato aspetti di connotazione ambientale che andavano trattati specificatamente in quel contesto, e ha posto in ritardo rilievi nella "Istruttoria Provinciale" (nel seguito della presente relazione controdedotti puntualmente) non attinenti alla attuale fase del procedimento in essere, che ai sensi di legge, è esclusivamente volta a stabilire le condizioni di classificazione, il rispetto dei parametri e la compatibilità della variante al PTCP.

I Tecnici della Provincia, stando a quanto asserito nell'istruttoria in oggetto, solo il giorno 19.04.2021 "*prendono atto*" di una documentazione, invece trasmessa ai sensi della norma con nota n. 53242 del 13.07.2020, puntualmente analizzata in controdeduzione ai pareri formulati dai soggetti competenti, ivi compresa la Provincia, in materia ambientale nella "Conferenza dei Servizi" presieduta dall'OTC (Organo Tecnico Comunale) il 18.09.2020 con il supporto dell'ARPA Piemonte stabilito dalla normativa vigente, in qualità di massimo organo regionale deputato alla protezione ambientale.

Come se il procedimento in itinere fosse un altro, come se non avessero preso visione dei contenuti della variante già esplicitamente posti in dettaglio sul Documento Tecnico di Verifica e suoi allegati, per i quali si erano già espressi positivamente pur evidenziando alcune criticità, già ampiamente trattate in controdeduzione e poste a verbale nella citata conferenza. Si ritiene così non coerente con gli accadimenti l'asserzione di cui sopra.

Rilievi tecnici formali

Esaminando gli allegati tecnici e descrittivi sopra elencati si precisa quanto segue:
- dall'analisi degli elaborati depositati si è preso atto dell'esistenza di due modificazioni al PRGC, avvenute nel 2019 e 2020, mai trasmesse ai nostri uffici. Inoltre si evidenzia discordanza nell'elenco delle modificazioni al PRGC tra la relazione illustrativa e quanto pubblicato sul sito istituzionale del comune. Per quanto sopra esposto il Comune dovrà dichiarare espressamente se i contenuti delle Tavole sullo stato di fatto corrispondano alla situazione effettivamente vigente.

Le richiamate modificazioni al PRGC con i relativi allegati costitutivi, sono ai sensi di legge, pubblicate sul sito ufficiale del Comune di Alessandria, consultabili e scaricabili come da stralci WEB sotto riportati,:

Modificazione al PRGC - Deliberazione CC n.132 del 30/10/2019

 [Deliberazione CC n.132 del 30/10/2019 "Modifiche al Piano Regolatore Generale vigente ai sensi del comma 12 dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 56/77 e s. m. e i." \(78.72 KB\)](#)

 [Relazione Illustrativa – Modificazioni - Luglio 2019 \(5.53 MB\)](#)

 [Integrazione Relazione Illustrativa – Modificazioni - Settembre 2019 \(4.62 MB\)](#)

 [Fascicolo Tavola 4-2 \(5.18 MB\)](#)

 [Fascicolo Tavola 4-17 \(8.83 MB\)](#)

 [Fascicolo Tavola 4-21 \(7.49 MB\)](#)

 [Fascicolo Tavola 4-23 \(5.19 MB\)](#)

Modificazione al PRGC - Deliberazione CC n.90 del 29/10/2020

 [Deliberazione G.C. n. 231 del 15/10/2020 “Modifiche al Piano Regolatore Generale Vigente ai sensi del comma 12 dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 56/77 e S. M. e I.” \(559.74 KB\)](#)

 [Deliberazione C.C. n. 90 del 29/10/2020 “Modifiche al Piano Regolatore Generale vigente ai sensi del comma 12 dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 56/77 e S. M. e I. Delibera di Giunta Comunale n. 231 del 15.10.2020” \(589.53 KB\)](#)

 [RELAZIONE ILLUSTRATIVA - Modificazioni ottobre 2020 \(6.76 MB\)](#)

 [Fascicolo Tavola 4 – 16 \(6.85 MB\)](#)

 [Fascicolo Tavola 4 – 20 \(6.42 MB\)](#)

 [Fascicolo Tavola 4 – 21 \(6.83 MB\)](#)

 [Fascicolo Tavola 4 – 22 \(5.89 MB\)](#)

 [Fascicolo Tavola 4 – 27 \(4.16 MB\)](#)

 [Fascicolo Tavola 4 – 28 \(6.62 MB\)](#)

 [Fascicolo Tavola 4 – 29 \(7.82 MB\)](#)

Stante fosse in itinere il procedimento di Variante parziale al PRGC in oggetto, avviato con Atto di indirizzo, Delibera di Giunta Comunale n. 101 del 26.04.2018, si sono rese necessarie ulteriori modificazioni allo strumento urbanistico vigente ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s. m. e i..

Dette modificazioni perseguivano l'obiettivo limitato al risolvere necessariamente in tempi ristretti, problematiche di intervento che avrebbero trovato soluzione nell'ambito procedurale della Variante parziale in tempi inevitabilmente più lunghi.

Precisando che i contenuti delle modifiche erano di entità irrilevante e in assoluto non in contrasto o con il coinvolgimento con le variazioni oggetto della variante, si evidenzia che dove è stato possibile, in correlazione alle fasi procedurali in atto, le tavole di PRGC modificate hanno trovato acquisizione nell'ambito procedurale della variante come elaborati in vigenza, in specifico riguardo, gli elaborati planimetrici relativi alla DCC n. 132 del 30.10.2019.

Invece, a seguito dell'adozione del Documento Tecnico di Verifica di assoggettabilità alla VAS con DGC. n. 141 del 09.07.2020 e della successiva fase istruttoria conclusasi con DD n. 1429 del 09.10.2020, al fine di evitare eventuali distonie con gli allegati grafici a detto provvedimento adottato, che già configuravano le variazioni proposte che sarebbero state poi recepite sul Progetto Preliminare, si è stabilito di integrare nel procedimento in itinere le modifiche relative alla DCC n. 90 del 29.10.2020, costituenti elaborati comunque già in vigenza, nella configurazione definitiva, nell'ambito dell'approvazione del Progetto definitivo. Pertanto, alla luce delle pubblicazioni e della totale trasparenza adottata, si ritiene non necessaria e superflua la dichiarazione richiesta sui contenuti delle Tavole di piano.

-Dal punto di vista geologico si evidenzia che per il Piano Regolatore sono da considerarsi di riferimento, in tema idraulico-geologico, gli elaborati grafici e normativi approvati dalla Regione Piemonte con DGR n.36 del 07/02/2000 e dichiarati esonerati con DGR 63-5679 del 2002. Ad oggi, non essendo stata approvata una variante strutturale al PRGC di adeguamento PAI(PGRA-Sismica), tutto quanto attinente l'area collinare è da intendersi esclusivamente come studio di approfondimento senza ricadute o modifiche alla documentazione tecnica e normativa facente parte del PRGC 2000. Pertanto tutti i riferimenti cartografici e normativi riguardanti gli allegati tecnici della variante strutturale approvata con D.C.C. n. 3 del 25/01/2011, nella presente variante, non hanno alcuna efficacia legislativa.

Il Comune di Alessandria è dotato di strumento urbanistico approvato e aggiornato al PAI (Atto di approvazione dell'Organo regionale DGR 7.02.2000 n. 36/29308, pubblicata sul BUR n. 7 del 16 febbraio 2000, come rettificata con DGR 13.04.2000 n. 13/29915, pubblicata sul BUR n. 18 del 3 maggio 2000), quindi gode di classificazione "A" di adeguamento PAI dall'inizio dell'anno 2000. Al fine di fare definitivamente chiarezza sugli aspetti idrogeologici di PRG in vigenza, giova riportare testualmente quanto deliberato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con DCI n. 17 del

31.07.2003, da cui si evince senza dubbio alcuno la compatibilità dello strumento urbanistico alle condizioni di dissesto delineate dal PAI:

“La Regione Piemonte, ai fini dell’aggiornamento del quadro dei dissesti del PAI nonché relativamente al citato art. 18 comma 1, delle norme di attuazione del PAI (che in particolare stabilisce che *le Regioni individuano i comuni esonerati in quanto già dotati di strumenti urbanistici compatibili con le condizioni di dissesto presente o potenziale, anche sulla base di quanto individuato nel presente Piano*), con nota n. 2195/23 del 11 aprile 2002, ha trasmesso all’Autorità di Bacino l’elenco dei 116 comuni dotati di strumento urbanistico vigente ritenuto compatibile con le condizioni di dissesto del PAI, denominati “esonerati” (...).”

Il punto chiarificatore in termini di compatibilità in detta deliberazione è:

- la Regione Piemonte, nell’ambito della Sottocommissione Assetto Idrogeologico del 26 giugno 2003, ha illustrato la propria proposta di aggiornamento dell’*Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Delimitazione delle aree in dissesto* derivante dalle attività di ricognizione delle delimitazioni delle aree in dissesto in esito alle Conferenze Programmatiche, sia relativamente alla delimitazione di aree in dissesto condivise a seguito delle attività istruttorie circa le osservazioni presentate (149 comuni), sia relativamente a delimitazioni di aree in dissesto contenute negli strumenti urbanistici approvati e ritenuti idonei, a detta della stessa Regione per livello di dettaglio e per metodologie adottate per l’analisi dei fenomeni di dissesto, ad aggiornare il PAI (116 comuni, denominati “esonerati”);
- la stessa Sottocommissione, visto il carattere di approfondimento e di dettaglio contenuto nelle attività di cui al punto precedente, ha preso atto della proposta avanzata dalla Regione Piemonte:

che unitamente allo stralcio deliberativo relativo all’Allegato 3 stabilisce inequivocabilmente la compatibilità del PRG di Alessandria con il Piano di Assetto Idrogeologico.

Allegato 3 - Comuni ritenuti esonerati ai sensi dell’art. 18, comma 1 delle Norme Tecniche d’Attuazione del PAI, in quanto già dotati di strumenti urbanistici vigenti compatibili con il PAI

N°	Provincia	ISTAT95	Comune
1	Alessandria	01006003	ALESSANDRIA
2	Alessandria	01006006	ALLUVIONI CAMBIO'
3	Alessandria	01006020	BORGO SAN MARTINO
4	Alessandria	01006023	BOZZOLE
5	Alessandria	01006038	CASALEGGIO BOIRO
6	Alessandria	01006042	CASSANO SPINOLA
7	Alessandria	01006047	CASTELLAZZO BORMIDA
8	Alessandria	01006058	CERRETO GRUE
9	Alessandria	01006060	CONIOLO
10	Alessandria	01006063	CREMOLINO

Quanto sopra precisato, per sgombrare il campo da possibili “fraitendimenti” di utilizzo cartografico e normativo che nulla hanno a che vedere con la richiamata “*efficacia legislativa*”, non attribuibile ad alcun atto amministrativo che ha esclusiva “*efficacia giuridica*”, si riporta integralmente il Parere Conclusivo della Conferenza di pianificazione della III Variante:

OGGETTO: Conferenza di Pianificazione per la formazione della
III VARIANTE STRUTTURALE AL PRGC
(L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. 1/2007).

PARERE CONCLUSIVO DELLA CONFERENZA

Premesso che:

In date 29.11.10 e 01.12.10 ha avuto luogo la seduta di riconvocazione della Conferenza di pianificazione;

La Regione ha depositato il documento avente per oggetto: "Comune di Alessandria Provincia di Alessandria, Variante PRGC Leggi Regionali 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m. - artt. 31bis e 31 ter 26 gennaio 2007, n.1 - art. 1, comma 3, Progetto Preliminare Adottato con DCC n. 46/67/200/4310N in data 26 maggio 2009. Controdeduzioni: adottate con DCC n. 122/115/302/4310N in data 30 giugno 2010", di cui alla nota n. 49437 del 23.11.10. Il documento è stato acquisito agli atti della Conferenza.

La Provincia ha depositato la Deliberazione di G.P. n 404 del 25.11.10 avente per oggetto: "Comune di Alessandria progetto preliminare della variante strutturale L.R. n. 1/2007 art. 2 Espressione parere". L'atto deliberativo è stato acquisito agli atti della Conferenza.

I Rappresentanti della Regione e della Provincia hanno proceduto all'illustrazione dei rispettivi pareri.

Il Presidente in accordo con i partecipanti, tenuto conto dei pareri sopra citati, formula la seguente proposta di parere della Conferenza:

Parere positivo

a condizione che:

1.1. Nella stesura dell'Elaborato geologico allegato al provvedimento definitivo vengano inserite precisazioni in merito alla natura delle integrazioni puntuali del reticolo idrografico alla carta di sintesi delle classi di pericolosità.



1.2. Le modifiche alla carta di sintesi delle classi di pericolosità siano operate in riferimento al parere ARPA, rif. nota n. 56918 del 15.07.08, di cui si riportano integralmente le conclusioni: *"Ai fini degli adempimenti di cui all'oggetto, a seguito dell'istruttoria condotta per quanto di competenza, si è verificato che gli elaborati pervenuti risultano coerenti con gli standard regionali attualmente vigenti. Si esprime pertanto, a condizione che vengano recepite le modifiche enunciate nel presente documento, parere positivo in merito all'approvazione della Variante e di idoneità del quadro del dissesto in tema di compatibilità al PAI"*.

1.3. I contenuti della variante in riferimento agli aspetti geologici non costituiscano proposta di modifica del quadro del dissesto del PAI.

1.4. Al provvedimento definitivo venga allegata specifica certificazione relativa ai punti precedenti a firma del geologo incaricato, in cui si dichiari che:

a) sono state effettuate solo integrazioni puntuali del dissesto sul reticolo idrografico secondario senza procedere alla modifica del quadro dello stesso, non avendo dette integrazioni un grado di approfondimento e di estensione territoriale tali da aggiornare l'elaborato n. 2 del PAI ("Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo");


b) sono state rispettate le disposizioni di cui alla Circolare P.G.R n. 7/LAP dell'8/05/1996 e successiva Nota Tecnica Esplicativa del Dicembre 1999;

c) le distinzioni operate nell'elaborato GB06 *Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzo urbanistico dell'area collinare* conducono a un aumento della tutela idrogeologica del territorio rispetto alla cartografia di sintesi del P.R.G.C. vigente, con particolare riferimento alle problematiche di esondazione e allagamento.

2.1. Le aree identificate come di seguito ai nn.: 116, 2, 576, 583, 584, 578, 581, 119, 102, 122, 113, 120, 56, 103, 572, 117, 121, 540, 115, 570, 571, 580, 582, i cui approfondimenti geotecnici sono stati forniti in forma di atto istruttorio, potranno essere attuate solo a seguito di specifico provvedimento di acquisizione delle indagini integrative da assumersi secondo modalità indicate in sede di provvedimento definitivo nel rispetto delle disposizioni di legge.

2.2. Vengano stralciate le nuove individuazioni che risultino in contrasto con la Carta di sintesi di pericolosità posta in approvazione (es. variazione n. 516 parte, ecc.) nonché quelle di fondovalle (reticolo idrografico minore) in contrasto con la Carta di Sintesi vigente.

3. Venga esaminata in modo puntuale la situazione vincolistica, procedendo se del caso alla reiterazione dei vincoli esistenti nelle zone a rilevante incremento urbanistico, provvedendo ove occorra lo specifico capitolo di bilancio per l'accantonamento dei fondi necessari per l'indennizzo.



4. Vengano recepite in sede di approvazione definitiva le prescrizioni previste dall'Accordo di Programma del 06.12.2007 ratificato con DCC n. 175 del 19.12.07, ai sensi del Dlgs. N. 267/2000 con riferimento specifico all'art. 4 ed all'art. 13.

5. Venga introdotto in normativa l'istituto del permesso di costruire convenzionato per le aree di nuova individuazione a nucleo residenziale in area agricola, ove la particolare situazione urbanistica lo richieda ovvero di assoggettare a SUE quelle di maggior rilevanza.

6. Vengano puntualmente verificate le aree di nuova individuazione a nucleo residenziale in area agricola in relazione al valore agricolo del suolo trasformato e venga altresì introdotta una distinzione fra le fasce di rispetto per discariche e depuratori con individuazione mediante una specifica simbologia.

Il provvedimento definitivo dovrà prevedere nelle tavole di PRGC la delimitazione di centro abitato ai sensi del nuovo codice della strada D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m. e i.

7. Si recepisca quanto richiesto ai punti A.3, B.3.5 e B.3.6 del documento regionale, nonché dal documento provinciale in relazione al R.I.R.

8. Si provveda alla correzione dell'erronea denominazione dei tronchi stradali di competenza provinciale. In sede di stesura definitiva della relazione vengano correttamente inserite le denominazioni relative alle strade come segnalato dalla Provincia.

9. In merito alle problematiche di accessibilità dalla viabilità provinciale ad aree di "nucleo residenziale in area agricola" di nuova individuazione, si procederà ad inserire idonea disposizione normativa a soluzione delle problematiche sollevate. Venga ridefinita l'area identificata con intervento n. 565 tav. 2 all'incrocio tra la SP 150 e via Frugarolo, stralciando le aree libere limitrofe all'incrocio.


Z

10. Si proceda a quanto richiesto nell'ambito del dispositivo della citata DGP in merito al cambio di destinazione d'uso di alcuni immobili di proprietà provinciale.

11. Si proceda ad accogliere quanto richiesto nell'allegato "Proposte di modifiche per il provvedimento definitivo".

12. Venga mantenuta la salvaguardia urbanistica dell'area ospedaliera con la clausola normativa che preveda l'obbligo di variare detta destinazione d'uso mediante specifico provvedimento ove la Regione, in attuazione del Protocollo di Intesa del 09.09.2008, si esprima negativamente in termini di fattibilità ovvero ne determini l'efficacia nel caso in cui si esprima positivamente.

13. Si prenda atto di quanto riferito in merito alle problematiche in materia acustica e si provveda con separato provvedimento corredando il Progetto definitivo con gli elaborati già messi a disposizione nell'ambito della copianificazione uniformandone le modalità illustrative.



14. Vengano, infine, effettuate le necessarie verifiche puntuali territoriali evidenziate nei pareri della Regione Piemonte e della Provincia di Alessandria citati in premessa, al fine di verificare le incongruenze e gli aspetti di legittimità.

15. In sede di provvedimento definitivo venga dato atto esplicitamente di adempimento delle succitate condizioni, integrazioni e verifiche richieste.



che unitamente alla certificazione geologica richiesta, di cui al punto 1.4 del Parere stesso:

Torino, 13 dicembre 2010

Oggetto: **Città di Alessandria** – Adempimenti a seguito del **Parere Conclusivo della Conferenza di Pianificazione** per la formazione della **III Variante Strutturale al P.R.G.C. (L.R. 56/77** come modificata dalla L.R. 1/2007): **CERTIFICAZIONE DEL GEOLOGO INCARICATO** da allegarsi al provvedimento definitivo.

Il sottoscritto Geol. EDOARDO RABAJOLI, in qualità di estensore degli elaborati geologici a supporto della III Variante Strutturale al PRGC della Città di Alessandria, su incarico di codesta Spettabile Amministrazione,

come richiesto al punto 1.4 del PARERE CONCLUSIVO DELLA CONFERENZA a termine della seduta di riconvocazione, tenutasi il 29.11.2010 e proseguita in data 01.12.2010,

CERTIFICA

1.1 che nella stesura dell'elaborato geologico allegato al provvedimento definitivo sono state inserite precisazioni in merito alla natura delle integrazioni puntuali alla *"Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzo urbanistico"* (Elaborato GB06) relative al reticolo idrografico;

1.2 che le modifiche alla *"Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzo urbanistico"* (Elaborato GB06) sono state operate in riferimento al parere ARPA, (rif. nota n. 56918 del 15.07.08);

1.3 che i contenuti della variante in riferimento agli aspetti geologici non costituiscono proposta di modifica del quadro del dissesto del PAI.


1.4 a) che sono state effettuate solo integrazioni puntuali del dissesto sul reticolo idrografico secondario senza procedere alla modifica del quadro dello stesso, non avendo dette integrazioni un grado di approfondimento e di estensione territoriale tale da aggiornare l'elaborato n. 2 del PAI ("Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo");

b) che sono state rispettate le disposizioni di cui alla Circolare P.G.R n. 7/LAP dell'8/05/1996 e successiva Nota Tecnica Esplicativa del Dicembre 1999;

c) che le distinzioni operate nell'elaborato GB06 "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzo urbanistico" dell'area collinare, conducono a un aumento della tutela idrogeologica del territorio rispetto alla cartografia di sintesi del P.R.G.C. vigente, con particolare riferimento alle problematiche di esondazione e di allagamento.

La presente certificazione dovrà essere allegata al provvedimento definitivo della III Variante Strutturale al P.R.G.C. della Città di Alessandria.

Geol. Edoardo RABAJOLI



fanno emergere la totale legittimità della procedura intrapresa e dei suoi elaborati costitutivi, nello specifico in merito al quadro del dissesto introdotto dalla III Variante strutturale, e segnatamente riferito al settore collinare, nelle conclusioni del parere ARPA (rif. nota n. 56918 del 15.07.2008), richiamate integralmente nel sopra riportato Parere Conclusivo della Conferenza di Pianificazione del 29.11.2010, si esprimeva "... *parere positivo in merito all'approvazione della Variante e di idoneità del quadro del dissesto in tema di compatibilità al PAI*".

In precedenza nelle stesse conclusioni il parere recitava: "*Ai fini degli adempimenti di cui all'oggetto, a seguito dell'istruttoria condotta per quanto di competenza, si è verificato che gli elaborati pervenuti risultano coerenti con gli standard regionali attualmente vigenti.*".

Non avendo apportato modifiche al quadro del dissesto sul reticolo idrografico secondario e avendo operato distinzioni nell'elaborato di sintesi dell'area collinare che conducono ad un aumento della tutela idrogeologica del territorio rispetto alla cartografia di sintesi del PRGC '90, come espressamente dichiarato dall'estensore degli elaborati geologici della III Variante Strutturale

su precisa richiesta in tal senso contenuta nel parere ARPA sopra richiamato, non risulta scusabile così il generare equivoci o controversie relativamente all'applicazione dei principi di univocità riferibili al quadro dei dissesti, alla classificazione del territorio in termini di pericolosità nonché al rispetto della normativa sovraordinata.

Inoltre, tramite il geoportale della Regione Piemonte, si è potuto verificare che il PAI mantiene, ad oggi sul territorio alessandrino, il simbolo grafico afferente al limite di progetto della fascia B e verificata l'assenza della presa d'atto da parte dell'Autorità di Bacino, è plausibile ipotizzare un quadro normativo ostativo alla realizzazione di interventi edilizi ricadenti in aree classificate IIIb alfa a tergo del suddetto limite di progetto.

Come già evidenziato, la citata Deliberazione costituente proposta di aggiornamento dell'Allegato 4, Elaborato 2 del PAI, all'art. 3 comma 3 recita: *"Ai comuni appartenenti all'elenco di cui al precedente art. 2 lett. c) denominati "esonerati", dotati di strumento urbanistico vigente ritenuto compatibile con le condizioni di dissesto del PAI, ai sensi dell'art. 18, comma 1 delle norme di attuazione del PAI, **si applicano le disposizioni contenute nello strumento urbanistico medesimo**"*.

Nello specifico, per la classe IIIb α , l'art. 51 delle Norme di Attuazione del PRG90, approvato in via definitiva a seguito delle modifiche apportate dalla Regione con Deliberazione Giunta Regionale 7 febbraio 2000, n.36/29308 pubblicata sul B.U.R. n.7 del 16 febbraio 2000 come rettificata con Deliberazione della Giunta Regionale n.13/29915 del 13 aprile 2000 pubblicata sul B.U.R. n.18 del 3 maggio 2000, attesta:

Classe IIIb α

Aree ubicate all'interno della Fascia C e/o a retro della Fascia B di Progetto e nelle Frazioni di Spinetta Marengo e Litta.

In assenza delle opere di riassetto programmate o previste, si dovrà fare riferimento alla normativa che il P.S.F.F. individua per la Fascia B, relativamente alle porzioni edificate ed integrate come disposto dalla deliberazione 1/99 dell'11 maggio 1999 già citata.

In seguito all'avvenuta realizzazione delle opere di difesa e/o di riassetto territoriale che l'Amministrazione Comunale riterrà sufficienti alla minimizzazione del rischio esistente, potranno essere consentite nuove edificazioni alle seguenti condizioni:

1. accertamento geotecnico nel rispetto del D.M.L.P. 11/3/1988, volto a determinare la quota di imposta delle fondazioni;
2. esecuzione preventiva di una corretta regimazione delle acque superficiali e di falda, previa relazione geologica;
3. l'edificazione finalizzata a destinazioni d'uso che comportano la presenza continuativa di persone dovranno essere realizzate in ambienti aventi il piano di calpestio ad una quota di sicurezza come riportato indicativamente nell'allegata Tabella A e/o da valutazioni idrauliche puntuali. Tale valutazione può essere redatta a cura del soggetto attuatore dell'opera o, tramite iniziativa pubblica; sarà quindi opportuno considerare ambiti omogenei, in modo da definire preventivamente le prescrizioni da adottare;
4. le sistemazioni esterne relative alle recinzioni di proprietà ad uso residenziale, sia su fronte stradale (pubblica o privata) sia sui confini laterali, devono essere formate con siepi vive di altezza non superiore a m. 2 con interposta eventuale rete metallica plastificata oppure con cancellata a giorno, con zoccolatura (minore o uguale a cm 20) provvista di idonei scoli per le acque;
5. in queste aree è vietata in ogni caso la realizzazione di seminterrati, interrati nonché lo stoccaggio e le discariche di ogni tipo di rifiuti.

Dette prescrizioni hanno avuto vigenza fino all'adozione, con Deliberazione CC n. 122 del 30.06.2010, del Progetto preliminare modificato relativo alla III Variante strutturale al PRGC.

Per cui, l'Amministrazione Comunale anche in conformità dei disposti della Circolare PGR n. 7/LAP del 08.05.96, che al completamento delle opere per la mitigazione del rischio attesta: “(...) **spetterà responsabilmente all'Amministrazione Comunale verificare che le stesse abbiano raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate**”, ha provveduto ad individuare lo stato di attuazione delle opere spondali e la relativa condizione di minimizzazione del rischio, attraverso categorie di attuazione temporale con le Deliberazioni: D.G.C. n° 161 del 20.11.00 (avvio della procedura), D.G.C. n° 321 del 11.9.01 (primo aggiornamento), D.G.C. n° 3 del 08.01.02 (secondo aggiornamento), D.G.C. n° 316 del 27.09.05 (terzo aggiornamento), D.G.C. n° 201 del 22.05.07 (quarto aggiornamento) e D.G.C. n° 146 del 18.05.09 (quinto aggiornamento), e in ultimo (sesto aggiornamento) con D.G.C. n° 177 del 27.07.21, per dare avvio alle nuove edificazioni alle suindicate condizioni.

In ambito di copianificazione, su specifica richiesta regionale, a seguito dell'approvazione del Regolamento Attuativo di cui all'art. 44 delle NA del PAI, allegato alla DCI n. 11 del 05.04.2006, in recepimento comunale normativo con DCC n. 122 del 30.06.2010, l'Amministrazione Comunale ha integrato il citato art. 51 delle NdA, come sotto riportato:

Classe IIIb α

Aree ubicate all'interno della Fascia C e/o a retro della Fascia B di Progetto e nelle Frazioni di Spinetta Marengo e Litta.

Alle aree in Fascia C si intendono estese le norme della fascia B fino al completamento delle opere di difesa idraulica e/o riassetto territoriale. In tali ambiti la fruibilità urbanistica avverrà in conformità ai disposti dell'art. 28, secondo le modalità precisate dal relativo “Regolamento di Attuazione” (adottato con D.C.I. n. 11 del 5/04/2006), e del comma 5 dell'art. 31 delle Norme di Attuazione del PAI, nonché, per quanto concerne il Ponte Cittadella, alla verifica della “Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B (adottata con D.C.I. n. 2 dell'11/05/1999, aggiornata con D.C.I. n. 10 del 5/04/2006).

In seguito all'avvenuta realizzazione delle opere di difesa e/o di riassetto territoriale che l'Amministrazione Comunale riterrà sufficienti alla minimizzazione del rischio esistente, potranno essere consentite nuove edificazioni alle seguenti condizioni:

1. accertamento geotecnico nel rispetto del D.M.L.P. 11/3/1988 e del D.M. 14/01/2008 e s.m.i., volto a determinare la quota di imposta delle fondazioni;
2. esecuzione preventiva di una corretta regimazione delle acque superficiali e di falda, previa relazione geologica;
3. l'edificazione finalizzata a destinazioni d'uso che comportano la presenza continuativa di persone dovranno essere realizzate in ambienti aventi il piano di calpestio ad una quota di sicurezza come riportato indicativamente nell'allegata Tabella A e/o da valutazioni idrauliche puntuali. Tale valutazione può essere redatta a cura del soggetto attuatore dell'opera o, tramite iniziativa pubblica;

omissis

In ambito di verifica di procedura di VIA gli Organi sovraordinati hanno richiesto l'integrazione formale stabilita con il citato Regolamento attuativo di cui alla DCI n. 11 del 05.04.2006, di presa d'atto da parte dell'Autorità di Bacino dell'avvenuta minimizzazione del rischio idrogeologico di tutti i tratti fluviali interessati, anche degli interventi realizzati ante vigore della citata deliberazione.

Stante le puntuali verifiche, messe in atto da specialisti incaricati di settore, che hanno condotto a ritenere minimizzato il rischio, per la totalità del territorio comunale con le Deliberazioni Comunali in attinenza dal 2000 al 2021, l'Amministrazione Comunale ha attivato la procedura richiesta per il primo tratto fluviale relativo alle protezioni arginali di sinistra del Tanaro da Solero ad Alessandria (già verificato a luglio del 2000) con la sottostante nota n. 52478 del 05.08.2016:

c_a182.c_a182.REGISTRO UFFICIALE.U.0052478.05-08-2016.h.10:31


CITTA' DI ALESSANDRIA
Politiche Territoriali e Infrastrutture
Ufficio Pianificazione Generale

Alessandria 19.05.2016

Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino del fiume Po
Via Garibaldi, 75 - 43100 Parma
protocollo@postacert.adbpo.it

A.I.P.O.
Agenzia Interregionale per il fiume Po
Strada G. Garibaldi 75 - 43121 Parma
protocollo@cert.agenziapo.it

e p. c. Provincia di Alessandria
Piazza della libertà - 15121 Alessandria
protocollo.generale@cert.provincia.alessandria

A.S.L. AL
aslal@pec.aslal.it

Regione Piemonte Direzione Governo e Tutela del Territorio
- Nucleo centrale dell'Organo Tecnico regionale A1605A
c.a. Arch. Mario Longhin
mario.longhin@regione.piemonte.it
- Settore Servizi Ambientali - A1603A
c.a. Dr.ssa Paola Bergero
paola.bergero@regione.piemonte.it
- Settore Copianificazione Urbanistica Area sud-est
c.a. Dr.ssa Paola Magosso
copianificazioneurbanistica.areasudest@regione.piemonte.it

Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
- Settore Geologico
c.a. Dr. Carlo Piccini
carlo.piccini@regione.piemonte.it
- Difesa del Suolo
c.a. Dr. Giorgio Gaido
giorgio.gaido@regione.piemonte.it

Regione Piemonte Direzione Agricoltura
c.a. Dr.ssa Elena Fila Mauro
elena.filamauro@regione.piemonte.it

Regione Piemonte Direzione Competitività del sistema Regionale
Settore Commercio e Terziario
c.a. Dr. Claudio Marocco
commercoeterziario@cert.regione.piemonte.it

Arpa Piemonte - Agenzia regionale per la Protezione Ambientale
Dipartimento Provinciale di Alessandria SC07
c.a. Dr. Paolo Bisoglio
sc07@arpa.piemonte.it

Decathlon Italia Srl
Viale Valassina, 268 - 20035 Lissone (MI)
decathlonitalia@pec.it
architettocalvi@gmail.com

OGGETTO: Trasmissione documentazione relativa all'intervento "AL-E-1684 - Lavori di protezione arginale in sinistra del fiume Tanaro da Solero ad Alessandria".

Ai sensi dell'art. 28 delle Norme di Attuazione del PAI, di cui alla DCI n. 11/2006 del 05.04.06, si trasmette documentazione in nostro possesso ai fini dell'adozione della Deliberazione di presa d'atto del collaudo delle opere programmate per la difesa del territorio, in adempimento dei disposti del Regolamento attuativo, nello specifico:

- Allegato 1 - Scheda tecnica intervento
- Certificazioni di collaudo
- Progetto esecutivo - Tav. 1.1 Corografia generale

La restante documentazione, di cui all'art. 4 del citato Regolamento attuativo, è in possesso della Stazione appaltante in indirizzo "Agenzia Interregionale per il fiume Po", e quindi direttamente trasmettibile dalla Stessa ai sensi dell'art. 3 del richiamato strumento di attuazione.

Distinti saluti

Il Direttore
F.to Arch. Piorfranco Robotti

Con detta nota si trasmetteva la documentazione in possesso dell'AC rimandando ad AIPO la fornitura dei documenti in competenza che avrebbero dovuto essere trasmessi preventivamente al Comune.

Ad oggi l'iter procedurale non ha trovato conclusione, come si evince dall'unica comunicazione pervenuta per conoscenza sotto riportata da parte della Segreteria dell'Autorità di Bacino del Po:



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

Parma, - 4 LUG. 2016

Prot. N. 4104/3.1
Rif. ns. prot. n. 3872 del 23.06.2016
Rif. Vs. prot. n. 16259 del 23.06.2016

All' Agenzia Interregionale per il
fiume Po – Sede di PARMA

All' Agenzia Interregionale per il
fiume Po – Ufficio Operativo di
Alessandria

e, p.c. Al Comune di Alessandria

**OGGETTO: Trasmissione documentazione relativa all'intervento "AL-E-1684
– Lavori di protezione arginale in sinistra del fiume Tanaro da
Solero ad Alessandria"**

Con riferimento alla nota di AIPo sopraindicata, con la quale, in seguito alla
ns richiesta n. 3271 del 26.05.2016, è stato comunicato il link per scaricare la
documentazione relativa al progetto dei lavori di protezione arginale in oggetto
specificati, si comunica che nella cartella predisposta non è presente né la relazione
tecnica né la relazione di sintesi del progetto alla base dei lavori, bensì alcuni
documenti relativi ad una seconda perizia di variante suppletiva relativa a diversi
dettagli modificati in corso d'opera.

Si ribadisce pertanto la necessità di poter disporre di una relazione tecnica
contenente gli elementi indicati nel Regolamento attuativo dell'art. 28 delle NA del
PAI, al fine di poter procedere alla presa d'atto del collaudo delle opere realizzate.

Si resta in attesa.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco Puma)

/3616
Referente: Ing. Piero Tabellini (0521-276243)
Ing. Andrea Colombo (0521276207)
Dirigente di struttura: Ing. Cinzia Merli

Se i presupposti procedurali per “l’attestazione” sono quelli posti ora in evidenza per il primo tratto, si possono facilmente intuire le conseguenze negative nei “*tempi biblici*” del rilascio delle autorizzazioni e dei permessi di costruire in fascia C in tutto il territorio comunale.

Nel merito inoltre, non grava nessuna *ipotesi di quadro ostativo per gli interventi ricadenti in IIIb a*, sussistendo per le norme del PAI, la prerogativa comunale nello stabilire a retro della fascia B di progetto il mantenimento dell’inedificabilità della stessa o la classificazione a seguito della minimizzazione a fascia C, alla luce poi, che “la presa d’atto” prevista nel Regolamento di attuazione, costituisca un mero aspetto formale che dovrebbe trovare sintesi dalla collaborazione con AIPO, che ha gestito fino al collaudo le opere di minimizzazione e, l’Autorità di Bacino per la ratifica delle stesse, ricadendo comunque in capo, ai sensi della normativa, la verifica della minimizzazione del rischio sempre all’Ente Comunale con specifica deliberazione (come peraltro è avvenuto).

Si condivide la metodologia con cui si è illustrata la variante, suddividendo il territorio in sei ambiti al fine di rendere più immediato e circoscritto l’individuazione degli interventi proposti. La Relazione Illustrativa è esaustiva nell’ esporre gli obiettivi che hanno motivato la variante in oggetto, tuttavia le variazioni normative sono state unicamente elencate senza dare alcuna illustrazione in merito ai contenuti delle stesse.

La Direzione provinciale si esprime favorevolmente, ad esclusione delle variazioni operate sulle norme, riguardo al metodo illustrativo adottato in riferimento alla suddivisione in ambiti del territorio soggetto a variazioni e all’esaustività di esposizione delle motivazioni degli obiettivi della variante, salvo poi contraddirsi in merito alla variazione n. 89, posta in trattazione dettagliata al punto successivo.

Le variazioni normative sono intrinsecamente giustificate dalla loro diversa portata che risulta evidente proprio nella diversa formulazione delle norme stesse.

Conseguentemente non si deve fare alcuna illustrazione nel loro merito, stante anche e soprattutto che trattasi di un documento squisitamente tecnico e non descrittivo.

Infatti, tutte le norme vengono proposte con la loro “letteralità” senza alcun commento, giustificazione o illustrazione delle stesse.

Per cui, nella trattazione illustrativa relativa alla Relazione (Paragrafo 9 – Revisione NTA riportato testualmente nella pagina successiva), ai sensi di legge, si sono elencati gli articoli delle N.d.A. soggetti a variazione, dichiarando che dette modifiche non incidono sui limiti del dimensionamento del piano vigente e conseguentemente sulle condizioni di classificazione della variante in oggetto, limitandosi sinteticamente a sottolineare la ratio delle variazioni volte all’aggiornamento e all’adeguamento ai fini della migliore attuazione degli interventi, con

particolare evidenziazione dell'art. 40 relativo al pianificato intervento della zona denominata D8 di Spinetta Marengo.

9. REVISIONE NTA.

Le modifiche apportate con la presente variante parziale sono perfettamente compatibili con i limiti del dimensionamento del Piano Regolatore Generale vigente. Oltre alle variazioni cartografiche vengono aggiornati alcuni articoli delle Norme tecniche di attuazione e precisamente

Art. 4 – Parametri urbanistici

Art. 32 quinquies – Aree per standards urbanistici – servizi sociali ed attrezzature a livello comunale

Art. 40 - Aree per attività produttive

Art. 46 – Edifici non utilizzati

Art. 47 – Edifici esistenti ad uso extra-agricolo in aree agricole.

Art. 64 – Delimitazione delle aree soggette a “Strumento urbanistico esecutivo”

Trattasi in sostanza di adeguamenti e aggiornamenti riguardanti la migliore attuazione degli interventi con particolare riguardo alla zona D8 e alle osservazioni/prescrizioni derivanti dalle verifiche di estromissione dalla procedura di assoggettabilità alla fase di VAS.


Aspetti di carattere specifico

All'interno dell'ambito 2, variazione n.89, località zona Astuti: viene prevista un'area per standard urbanistici ex art.22, L.R. 56/77 e s.m.i., di superficie pari a mq. 175.000. Tale previsione, leggendo la norma di riferimento, articolo 32 septies delle N.T.A., riguarda la possibilità di realizzare una serie di impianti di carattere comprensoriale e urbano di notevoli dimensioni con risvolti territoriali impattanti da richiedere un'analisi approfondita sulla sostenibilità della scelta. Tale variazione non è stata motivata né nella verifica di assoggettabilità a VAS, né tantomeno spiegata nella relazione illustrativa. L'area, in rispetto alla pianificazione sovraordinata, interessa suoli di classe 1° e 2° di capacità d'uso del suolo (aree di elevato interesse agronomico). In particolare: la tavola n.1 del PTP “Governo del Territorio: vincoli e tutele” individua il sito fra le “aree interstiziali di tipo a) e b)” che per il limitato valore agricolo si prestano a differenti utilizzazioni. Per contro, il più recente Piano Paesaggistico Regionale (approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017) alla Tav. P4, evidenzia la presenza di “aree di elevato interesse agronomico” (art. 20 N.d.A. PPR), con terreni appartenenti alla prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo. Tale classificazione viene confermata dalla cartografia elaborata dalla Regione Piemonte –IPLA (scala 1.50000).
Alla luce di quanto sopra esposto si richiede di riportare l'area alla originaria destinazione agricola.

Come già delineato in premessa, occorre ribadire che le competenze provinciali sono solo quelle tassativamente previste dall'art. 17 della LR 56/77, al di fuori delle quali l'ente non ha alcuna competenza propria per sindacare i contenuti dell'atto pianificatorio.

Considerando quindi, l'indicazione provinciale come mera osservazione al Progetto preliminare, stante che sia il Documento Tecnico di Verifica, sia La Relazione Illustrativa abbiano trattato le variazioni non singolarmente, ma per ambiti enumerati, si fa rilevare che la Direzione provinciale competente, nella fase di verifica di assoggettabilità alla VAS non ha evidenziato aspetti di connotazione ambientale che andavano trattati in controdeduzione specificatamente in quel contesto.

Stante che gli allegati a corredo del Documento di Verifica, denominati: "AVP_Uptab001a_tabella richieste accettate" e "AVP_Uprel001a_dossier Vas", trasmessi all'ente con nota n. 53242 del 13.07.2020, riportassero la puntuale individuazione in ambito 2 e, graficamente e quantitativamente le caratteristiche della modifica in progetto, come di seguito riportato:



PROG RE NUM SER VICO	PROTOCOLLO	ISTANZA DI VARIANTE	LOCALIZZAZIONE RIF. CATASTALI	NOTE - RICHIESTE
89	53944 del 42.07.2019	Gabriele Giancarlo Basso Vittorio Varetto Angiolina Varetto Giuseppina	San Michele foglio 55 mappali (vedi istanza)	da area agricola a standards urbanistici ex art. 22 a carattere generale

AVP_Uptab001a_
tabella richieste accettate

SUPERFICIE RICHIESTA (mq)								
INDUSTRIALE- LOGISTICO ART. 40 - 40 BIS Art. 32 ter Logistica ferroviaria	RESIDENZIALE ART. 33, 34, 35 36, 37, 37BIS	AGRICOLO art 45	PARCO URBANO EX ART. 32 SEXIES	VERDE PUBBLICO ART. 32 quinquies	INTERESSE COMUNE ART. 32	P A R C H E G G I	INTERESSE GENERALE - ISTRUZIONE - SANITARIE ART. 32	IMPIANTI E SERVIZI COMPREN SORIALI art.32 SEXIES
		-175.000						175.000

NOTE	RIFERIMENTI			VOLUME		AMBITI
	TAV PRGC	RIF ART. NTA ANTE VARIANTE	RIF ART. NTA POST VARIANTE	VOLUME ELIMINATO	VOLUME AGGIUNTO	AMBITO DI INTERVENTO
Modifica di destinazione d'uso da area agricola ad area per standards urbanistici ex art. 22 art. 32 septies. Sup. mq. 175.000	D e E (5000)	45	32 SEPTIES COMPRESO RIALE			2

la Direzione Provinciale competente (inspiegabilmente), data la problematicità palesata solo dopo nell'istruttoria in oggetto, non ha rilevato alcuna criticità in merito, né nelle interlocuzioni della fase istruttoria di verifica di assoggettabilità, né tantomeno nell'espressione del parere che specificatamente in "veste" di contributo, doveva trattare gli aspetti di compatibilità e conformità posti all'attenzione inidoneamente nella presente fase di adozione della variante.

In tema di conformità ai piani territoriali sovraordinati, sia l'Amministrazione Comunale che l'Ente provinciale non hanno ancora proceduto, ai sensi di Regolamento di Attuazione, all'adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e, entrando nel merito delle criticità riscontrate non può che prendersi atto delle "scombinare" argomentazioni prodotte dalla Provincia in termini di congruità urbanistica e territoriale.

La Direzione Provinciale "svela" la distonia sussistente per l'area in questione riguardo al confronto della Tavola P4 del PPR, che individua la presenza di "aree ad elevato interesse agronomico", di cui all'art. 20 delle N.d.A del Piano Paesaggistico, e la Tavola n. 1 del Piano Territoriale Provinciale (PTP), che invece all'opposto, evidenzia per le stessa area una configurazione di "aree interstiziali di tipo a) e b)" di limitato valore agricolo, che quindi non porrebbe ostacolo alla conformità di destinazione di progetto.

Paradossalmente, la variazione di destinazione d'uso in questione vede un contesto territoriale con il PTP non adeguato al PPR, il PRGC non adeguato al PPR ma, conforme al PTP vigente, per cui in considerazione della divergente classificazione dei terreni e dei necessari approfondimenti volti ad una classificazione condivisa degli stessi in ambito di adeguamento al PPR, detta variazione, secondo la Provincia, che non ha adeguato il suo Piano Territoriale e che, allo stato in vigenza sarebbe assentibilmente in conformità, risulterebbe non conforme al piano regionale sovraordinato. Quindi, senza dichiarare apertamente la supposta non conformità al PPR, ovviamente non in sua prerogativa, come in precedenza dimostrato, senza aver palesato alcuna criticità nell'ambito procedurale consono di assoggettabilità alla VAS, la succitata Direzione Provinciale richiede tardivamente in questa fase del procedimento di ripristinare la destinazione agricola dell'area.

Per quanto evidenziato, pare superfluo sottolineare l'inaccogliabilità dell'immotivata osservazione proposta, anche alla luce, dell'ampia specifica dedicata trattazione, delineata nella "Relazione di compatibilità ambientale - luglio 2021" (da pag. 56), costituente elaborato definitivo della variante in oggetto.

All'interno dell'ambito 3, variazione n.120: l'area interessa un cambio di destinazione d'uso da area a parco urbano (ex art.32 cinques della Norme di Attuazione) ad area residenziale della città di II classe. La variazione desta molte perplessità in quanto ad oggi il sedime è occupata da una attività produttiva artigianale funzionante, benché il PRGC la individui coma area a parco urbano. Pertanto si richiede una spiegazione in merito.

In ogni caso, tale porzione di territorio è sicuramente più vocata a far parte del parco urbano che qualsiasi altra destinazione d'uso.

Nel ribadire che le competenze provinciali sono solo quelle perentoriamente previste dall'art. 17 della LR 56/77, al di fuori delle quali l'ente non ha alcuna competenza propria per sindacare i contenuti dell'atto pianificatorio, per cui risultano immotivate sia le perplessità manifestate, sia la richiesta di spiegazioni nel merito sulle variazioni di progetto adottate, che si assumono in forma di mera osservazione prevista dal comma 7, per cui si evidenzia comunque, che l'attività artigianale in essere è in ovvio contrasto con la destinazione a verde pubblico in vigore che ne preclude ogni tipo di intervento potenzialmente necessario, consentendo la sola manutenzione ordinaria. Valutata la destinazione "impropria" in essere e, i sussistenti vincoli urbanistici limitanti l'attività produttiva, si è adottata la destinazione idonea costitutiva del contesto urbanistico a vocazione residenziale - commerciale, che prevede ai sensi dell' art. 35 lettera "g" delle N.d.A vigenti, anche il mantenimento dell'attività artigianale esistente.

All'interno dell'ambito 4, variazione n. 133, località Spinetta M.go: viene previsto un nuovo polo produttivo, denominato D8, di superficie pari a mq. 455.000. Su tale area la Tav. 1 del P.T.P. "Governo del territorio: vincoli e tutele" individua due tratti di centuriazione romana, normate all'art. 11.1 "Zone di interesse archeologico"; per tale reticolato la normativa di cui sopra, prevede che la pianificazione locale normi, sentita la competente Soprintendenza, la tutela del reticolato agrario conservatosi ed ancora percepibile sul terreno. Pertanto l'articolo 40 delle norme di attuazione comunali dovrà essere implementato con le eventuali prescrizioni date dalla Soprintendenza.

Il PRGC vigente individua cartograficamente le parti di territorio soggette a "vincolo archeologico" ai sensi dell'art. 48 ter delle N.d.A., puntualmente delineate sulle tavole di piano: "*3 Destinazioni d'uso del suolo*" a seguito di specifica richiesta formulata dalla Soprintendenza Regionale nell'ambito della III Variante strutturale al PRGC approvata con DCC n. 3 del 25.01.2011; giova ricordare ai fini del "grado" di definizione cartografica di dette aree, che lo strumento urbanistico comunale è riferito all'anno 2011 ad una scala di 1:5.000, mentre il PTP è del 2002 con scala territoriale di 1:25.000.

Nel ribadire che le competenze provinciali sono solo quelle perentoriamente previste dall'art. 17 della LR 56/77, al di fuori delle quali l'ente non ha alcuna competenza propria per sindacare i contenuti dell'atto pianificatorio, per cui non possono essere richieste condizionatamente integrazioni normative di sorta, per di più sulla base di "preveggenti" volontà di "implementazione" delle norme mai espresse dall'Organo Ministeriale competente, si evidenzia che il richiamato art. 48 ter delle N.d.A., per dette aree vincolate, rimanda in assoluta prevalenza autorizzatoria alla competente Soprintendenza le tipologie e le modalità di intervento di attuazione delle stesse, anche in difformità dalle indicazioni previste dal PRGC.

Considerato che, nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, a seguito di comunicazione n. 32222 del 20.08.2020, avente ad oggetto:

Oggetto: Variante Parziale al Piano Regolatore Generale della Città di Alessandria ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. - Fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, della L.R. 14.12.1998 n. 40, della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e della D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016

- Avvio procedimento, richiesta pareri e Convocazione Organo Tecnico Comunale -

e in allegato:

Si trasmettono in allegato i pareri di: 1) Provincia di Alessandria Direzione Ambiente e Pianificazione territoriale (ns. protocollo n. 58662 del 03/08/2020); 2) ARPA Piemonte Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est (ns. protocollo n. 58672 del 03/08/2020); 3) ASL AL (ns. protocollo n. 63009 del 19/08/2020), già acquisiti dall'autorità competente Settore Urbanistica e Patrimonio – Ufficio Pianificazione Generale.

dove la Direzione Provinciale (nel parere) in specifico riguardo ai vincoli archeologici della zona D8, non poneva nulla in rilievo e, dove l'OTC richiedeva esplicitamente:

Si richiede alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo di esprimere parere, in base agli aspetti di competenza e se ritenuto necessario in relazione agli interventi della Variante in oggetto, da inviare al seguente indirizzo PEC:

comunedialessandria@legalmail.it

entro 30 giorni dal ricevimento della presente ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

con la finalità:

Al fine di approfondire la disamina dell'intervento in oggetto prima della conclusione del procedimento e per formulare il parere motivato dell'Organo Tecnico Comunale prima dell'emissione del provvedimento conclusivo, **si comunica che è convocata una riunione dell'Organo Tecnico Comunale per la V.I.A. e la V.A.S. in data: venerdì 18 settembre 2020 alle ore 10.00, presso la Saletta Lavori Pubblici – terzo piano della Città di Alessandria.**

l'Organo Ministeriale non ha fatto pervenire alcun rilievo nel merito, per cui si ritengono ampiamente ingiustificate e non accoglibili le supposte "implementazioni" normative poste in osservazione dalla Direzione provinciale.

Dagli elaborati si evince la presenza, fuori dall'area D8, di un pozzo idropotabile denominato "Pozzo Rana" le cui fasce di salvaguardia, rappresentate da tre isocrone, interessano in parte la zona meridionale della nuova area. Le suddette fasce di rispetto devono essere riportate sulle tavole di piano regolatore con le relative limitazioni d'uso da inserirsi nel testo delle N.T.di A. e in particolare nell'art. 40 per le parti che interessano l'area produttiva D8(art. 4 e 5 Regolamento regionale 11/12/2006, n 15/R).

Nel ribadire che le competenze provinciali sono solo quelle perentoriamente previste dall'art. 17 della LR 56/77, al di fuori delle quali l'ente non ha alcuna competenza propria per sindacare i contenuti dell'atto pianificatorio, per cui non possono essere richieste condizionatamente integrazioni cartografiche di sorta, ancorché in più la normativa regionale richiamata non lo

preveda e, lo strumento urbanistico comunale ne abbia recepito le disposizioni al comma 4 dell'art. 54 delle N.d.A., inerente le "Fasce di rispetto dei pozzi di captazione dell'acquedotto":

4 Tutti i pozzi di captazione dell'acquedotto presenti nel territorio comunale sono disciplinati dalle disposizioni di cui al D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236, (in particolare all'art. 6, comma 1) modificato dall'art. 21 del testo Unico per la Tutela delle Acque approvato con decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, nonché dal regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/r recante: "disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".
La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta (mt. 10 di raggio dalla captazione) ed è, di norma, distinta in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata (art. 4, 5 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/r).

In ogni caso al fine della totale salvaguardia è stato riconfigurato l'intervento pianificatorio con l'estromissione della zona vincolata di detto pozzo, per cui non risultano necessarie le rappresentazioni cartografiche così immotivatamente richieste.

Richiamate le risultanze del procedimento relativo alla fase di verifica di assoggettabilità alla VAS si ritiene necessario inserire all'art. 40, riguardante l'area D8, il seguente comma : " Non esistendo ad oggi l'impianto di depurazione è necessario che ogni singolo lotto sia dotato di proprio impianto di depurazione in grado di rispettare i valori limite dello scarico nelle acque superficiali a monte del collegamento al collettore esistente e fino alla realizzazione del collegamento del collettore principale all'impianto di depurazione degli orti".

Ribadendo che le competenze provinciali sono solo quelle perentoriamente previste dall'art. 17 della LR 56/77, al di fuori delle quali l'ente non ha alcuna competenza propria per sindacare i contenuti dell'atto pianificatorio, per cui non possono essere ritenute condizionatamente necessarie alcune integrazioni in ambito di variazione delle norme dello strumento urbanistico, soprattutto quando la supposta integrazione riguarda specifiche prescrizioni di dettaglio non riconducibili alla pianificazione generale.

L'impianto di depurazione rientra nelle opere di urbanizzazione oggetto della fase di pianificazione attuativa, ed è quindi nell'ambito dell'attuazione del piano esecutivo che si può stabilire di procedere progressivamente con l'attivazione di lotti funzionali per il corretto esercizio dello stesso.

All'interno dell'ambito 5, variazione n.49, località Valmadonna, in merito alla volontà di mantenere agricola l'area interessata della ditta Getoil, è auspicabile riconoscere tale area come "produttiva in zona impropria" inserendo prescrizioni normative all'interno dell'articolato esistente.

Nel ribadire che le competenze provinciali sono solo quelle perentoriamente previste dall'art. 17 della LR 56/77, al di fuori delle quali l'ente non ha alcuna competenza propria per sindacare i contenuti dell'atto pianificatorio, per cui la Direzione Provinciale non può auspicare riconoscimenti di destinazione d'uso di di natura "impropria", soprattutto quando lo strumento urbanistico comunale ne preveda già esaustivamente ammissibilità e vincoli, nel caso di specie all'art. 72 delle n.d.A:

Depositi di olii minerali e gas liquidi

- 1 I depositi di olii minerali e gas liquidi non dipendenti dall'attività produttiva sono ammessi unicamente nelle zone industriali ed a seguito di specifica approvazione di localizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
- 2 In tali aree comunque gli insediamenti sono ammessi fino al raggiungimento di un rapporto di copertura del 30%. Nel calcolo di detto rapporto sono compresi i serbatoi fuori terra.
E' fatto esplicito obbligo di predisporre aree libere sistemate a verde in misura non inferiore alle superfici coperte.
- 3 I depositi esistenti in aree agricole possono ampliarsi fino a raggiungere una superficie di lotto di mq.10.000 con gli stessi vincoli di cui ai precedenti punti. L'ampliamento può essere consentito tuttavia solamente previa individuazione dell'area come - Area per depositi di olii minerali e gas liquidi - effettuata con apposita Variante al P.R.G. secondo le procedure di cui ai commi 4 o 7 dell'art. 17 della l.r. 56/77 e s. m.
- 4 I depositi esistenti in tutte le altre zone non possono subire alcun ampliamento.
- 5 I depositi esistenti nelle aree a carattere produttivo in quanto dipendenti da altra specifica attività potranno ampliarsi a seconda dell'esigenza dell'attività a cui sono connessi.

Detta attività di stoccaggio era sussistente già all'adozione del PRGC '90 in ovvio contrasto con il contesto agricolo in essere. L'attribuzione della destinazione produttiva avrebbe comportato il potenziale ampliamento della stessa e delle attività consentibili, senza i limiti stabiliti dal sopra riportato art. 72 delle NdA.

In ambito di Commissione Territorio sono state ampiamente e specificatamente trattate le problematiche relative sia all'attività in essere, sia al potenziale incremento delle stesse, derivanti dal cambio di destinazione d'uso previsto sul progetto preliminare e auspicato dalla Provincia. Le risultanze interlocutorie hanno condotto alcuni Commissari, in un ottica volta a favorire la delocalizzazione dell'azienda, a presentare uno specifico emendamento approvato unanimemente nella seduta del 11.02.2021, riportato testualmente nella pagina successiva, dal quale si evince la

perentoria volontà dei soggetti costituenti l'Organo deputato al governo del territorio, di limitare i rischi ambientali potenziali scaturenti dal riconoscimento e dall'ampliamento dell'attività in questione:



CITTA' DI ALESSANDRIA

**Alla Presidenza
Commissione Territorio**

EMENDAMENTO

Ex art. 40 Regolamento del Consiglio Comunale

**Oggetto: Adozione del Progetto Preliminare di Variante parziale al PRGC
- DGC 310 del 17.12.21 -**

I Consiglieri firmatari in calce, nell'ambito dei lavori relativi alla valutazione della documentazione posta agli atti degli elaborati costitutivi dalla Variante al PRGC in oggetto, propongono lo stralcio del cambio di destinazione d'uso relativo alla richiesta n. prot. gen. 93517/2018.

La variazione prevede l'ampliamento e il contestuale riconoscimento di una attività produttiva, ex art 41 delle NdA su un'area agricola dove sussiste una attività di stoccaggio di oli minerali e gas liquidi, soggetta alla normativa di Rischio di Incidente Rilevante (RIR), di cui all'art. 42 bis delle stesse NdA.

I Consiglieri, in considerazione dei potenziali effetti negativi sui luoghi circostanti con possibili incrementi di rischio ambientale, scaturenti dall'ampliamento di superficie, sia dell'attività in essere, sia delle nuove produzioni potenzialmente assentibili:

CHIEDONO

- 1)** lo stralcio della destinazione d'uso produttiva in progetto e il ripristino della configurazione urbanistica in vigore.
- 2)** a seguito dell'eventuale accoglimento del presente emendamento di procedere con le necessarie modifiche sugli elaborati del Progetto Preliminare attinenti.

Per ciò che concerne le variazioni alle Norme tecniche di attuazione si rileva quanto segue:

-art.40 vedi sopra

-art.47: l'introduzione del punto c) al comma 1 desta molte perplessità in quanto consentire su tutto il territorio comunale l'ampliamento di attività produttive extragricole anche su aree limitrofe ai lotti interessati, non risulta compatibile con le politiche di tutela e salvaguardia del territorio agricolo. Eventuali richieste di ampliamenti devono seguire le procedure previste dalla L.R. n.56/77 e s.m.i., art.17, 17bis.

Ribadendo che le competenze provinciali sono solo quelle perentoriamente previste dall'art. 17 della LR 56/77, al di fuori delle quali l'ente non ha alcuna competenza propria per sindacare i contenuti dell'atto pianificatorio, per cui non risulta pertinente il manifestare alcuna perplessità in ambito di variazione delle norme dello strumento urbanistico, soprattutto quando non si è compresa la "ratio" dell'integrazione normativa, volta a salvaguardare e consentire lo sviluppo di attività produttive preesistenti sul territorio agricolo, limitatamente alle aree di fatto già costituenti "pertinenzialità" dell'attività in essere, ai fini del recupero magari di "ruderi" inutilizzati, sempre nel rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo in questione, riproposto sotto in stralcio dal fascicolo "Norme di Attuazione – variazioni":

Articolo 47 Edifici esistenti ad uso extra-agricolo in aree agricole.

omissis

b) su edifici, impianti e attrezzature destinati ad attività produttive extra- agricole sono consentiti interventi di risanamento, ristrutturazione o ampliamento non superiore al 50% della superficie utile esistente alla data di approvazione delle presenti 'Norme di Attuazione' e fino alla concorrenza della superficie coperta non eccedente il 60% dell'area di proprietà ovvero, se superata, senza aumento di superficie coperta.

c) Gli ampliamenti di cui al precedente punto b) sono ammessi anche su aree limitrofe ai lotti interessati con il recupero eventuale di immobili abbandonati nel rispetto dei vincoli e delle prescrizioni di carattere normativo definite per le aree interessate.

2 Nei suddetti casi il permesso di costruire dovrà essere destinato all'ampliamento e al al mantenimento delle destinazioni d'uso degli edifici esistenti con gli adeguamenti funzionali e dimensionali richiesti per motivi aziendali anche a seguito di efficientamento energetico.

Considerazioni generali

-Si fa presente che per l'accettabilità delle modifiche riguardanti le "prese d'atto" (aree già edificate che da agricole cambiano destinazione d'uso in residenziale) dovrà essere verificato, da parte dell'amministrazione Comunale, che, la nuova classificazione, non rappresenti in nessun caso la legittimazione di eventuali concessioni illegittime né di costruzioni eseguite abusivamente e non successivamente condonate. Pertanto dovrà essere dichiarato che la realizzazione degli interventi è avvenuta in osservanza delle disposizioni vigenti.

Ribadendo che le competenze provinciali sono solo quelle perentoriamente previste dall'art. 17 della LR 56/77, al di fuori delle quali l'ente non ha alcuna competenza propria per sindacare i contenuti dell'atto pianificatorio, per cui non risulta possibile porre alcuna condizione di "accettabilità" inerente a specifici cambi di destinazione d'uso adottati nel provvedimento e, posto che la normativa in vigore ovviamente non preveda la "suggestiva" dichiarazione richiesta dalla Direzione provinciale, si evidenzia agli Osservanti che tutte le variazioni di destinazione d'uso consentibili in ambito pianificatorio generale non comportano alcuna "legittimazione" di sorta. Tutti gli interventi sui fabbricati e relative certificazioni, sono soggetti a verifica di "doppia conformità" urbanistica, riferita in complementarietà allo strumento in vigenza all'epoca della realizzazione e al piano regolatore in vigore all'attualità, per cui si deve tassativamente escludere che le variazioni adottate possano costituire "sanatoria" a potenziali abusi edilizi.

-Considerato che alcune variazioni sono a tergo o all'interno della fasce di rispetto cimiteriali, si ricorda che ai fini del rispetto delle disposizioni sanitarie in materia e dell'art.27 della L.R. 56/77, i cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 mt. dal centro abitato così come definito dall'art.12 comma 2 della L.R. 56/77. E' fatto pertanto divieto di costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro una fascia di 200 mt. dal perimetro dell'impianto cimiteriale.

Le fasce di rispetto cimiteriale, ai sensi del richiamato art. 27 comma 6 bis della LR 56/77, sono state definite con provvedimento deliberativo DCC n. 142 del del 13.10.2008, avente ad oggetto: "*Riduzione fascia di rispetto cimiteriale, D.P.R. 10/09/1990 n. 285 art. 57 – R.D. 27/07/1934 n. 1265 art. 338 – L.R. 5/12/1977 n. 56 art. 27, relativa ai cimiteri dei sobborghi di Spinetta Marengo, Valle San Bartolomeo e Casalbagliano*", in applicazione delle sottostanti disposizioni di legge e inerente schema di sintesi procedurale, estrapolati dalla "Relazione illustrativa" posta in allegato alla succitata Deliberazione comunale:

DISPOSIZIONI DI LEGGE:

- DPR 10/09/1990 n. 285 – art. 57
- RD 27/07/1934 N. 1265 – art. 338 (comma 5)
- LR 56/77 – art. 27
- Circolare PRP 09/12/1987 n. 16/URE
- Nota Regione Piemonte 06/06/01
- Nota Regione Piemonte 17/03/95
- Nota Regione Piemonte 06/07/1988
- LR n. 5 del 15/03/2001


PROCEDURA

l'iter procedurale di riduzione prevede:


- la deliberazione del CC con approvazione a maggioranza assoluta con indicazione delle motivazioni con a corredo gli allegati previsti (rif. Nota Regione Piemonte 17/03/95);
- la successiva trasmissione all'ASL per l'espressione di parere obbligatorio sulla proposta;
- a chiusura l'emanazione di decreto del Sindaco;
- viene richiesto ai Consigli circoscrizionali di esprimere parere ai sensi degli artt. 25 e ss. del Regolamento delle Circoscrizioni;

Procedura che ha condotto all'approvazione della proposte di riduzione planimetricamente sotto riportate:

1. CIMITERO DI SPINETTA MARENGO




PRGC vigente




Proposta di riduzione

2. CIMITERO DI VALLE SAN BARTOLOMEO



3. CIMITERO DI CASALBAGLIANO



PRGC vigente



Proposta di riduzione

La ridefinizione delle fasce di rispetto cimiteriale ha trovato recepimento nell'allora in itinere: “*III Variante Strutturale al PRGC*”, approvata con DCC n. 3 del 25.01.2011, a tutt'oggi vigenti, per le quali il Progetto preliminare adottato non ha previsto alcuna variazione di perimetrazione, “*né a tergo né all'interno delle stesse*”, mantenendo la configurazione di vincolo originaria per la quale l'Organo provinciale, già nella citata Conferenza Conclusiva di Copianificazione del 2011, ha espresso parere favorevole.

Dal punto di vista acustico, si comunica quanto segue:

-La valutazione effettuata risulta completa ed esaustiva e, per ciascuna delle aree oggetto di intervento vengono inseriti i relativi estratti di PRGC vigente, dell'attuale Piano di Classificazione Acustica e le relative proiezioni future.

Per tutte quelle aree laddove la variazione di destinazione urbanistica prevede la contestuale variazione di classe acustica si rende necessaria, come peraltro correttamente indicato in relazione la revisione del Piano di Classificazione Acustica Comunale.

In alcuni casi la variazione di classe acustica da origine ad accostamenti critici per i quali si deve prevedere l'inserimento di adeguate fasce cuscinetto, anche questo già specificato in relazione; in merito si rammenta l'applicazione di quanto previsto dalla D.G.R. 6 agosto 2001 n. 85-3802 così come modificato dalla D.G.R. 15 dicembre n.56-6162 e s.m.i.

Per quanto sopra riportato, in merito alla verifica di compatibilità acustica circa la proposta di variante in oggetto si esprime parere tecnico favorevole.

Ribadendo che le competenze provinciali sono solo quelle perentoriamente previste dall'art. 17 della LR 56/77, al di fuori delle quali l'ente non ha alcuna competenza propria per sindacare i contenuti dell'atto pianificatorio, se non in veste di mera osservazione, per cui non risulta pertinente commentare le valutazioni effettuate in ambito di pianificazione acustica, “preannunciare” la necessità della revisione del Piano di Classificazione Acustica Comunale, né rilevare criticità prevedendo mitigazioni cuscinetto, né tantomeno esprimere pareri *tecnici favorevoli* assolutamente non dovuti.

Dal punto di vista viabilistico, si comunica quanto segue:

- Ambito 1 Loc. Casermette - Cantalupo Zona Cristo

Omissis

Osservazioni

Si dovranno verificare, dal punto di vista viabilistico, i percorsi dei mezzi in accesso agli insediamenti e la capacità della SP244 interessata. Si ritiene che lo sviluppo di tale area debba essere successivo alla realizzazione della nuova viabilità di collegamento prevista in scheda n.119 – “Nuova arteria stradale di connessione con la zona scalo ferroviario e la zona D4”.

Il nuovo tracciato della SP185 e la nuova viabilità di cui alla scheda n.119, di cui si esprime in linea generale parere favorevole, dovranno essere preventivamente concordate con la Direzione Viabilità della Provincia di Alessandria.

Anche dal “*punto di vista viabilistico*” la Direzione Osservante non risulta titolata in questa fase a prefigurare alcuna verifica di accesso e di capacità, né a prefissare tempi di sviluppo d’area e realizzazioni di collegamento, né a prospettare intese preventive con Direzioni Provinciali competenti; in questa fase risulta dovuta la sola verifica alla conformità al PTP, non dovendosi quindi esprimere alcun parere tecnico nel merito del tracciato viabilistico di progetto unicamente di interesse comunale.

Ambito 2 Loc. zona Astuti e Via Giordano Bruno e via Pavia

Omissis

Osservazioni

Relativamente ai precedenti interventi si osserva, rispettivamente, per ogni intervento di cui sopra:

1. Gli accessi a tale insediamento dovranno avvenire utilizzando la viabilità costituita dalle rotonde esistenti. Al termine dei lavori è opportuno l’adeguamento della perimetrazione del centro abitato.
2. La viabilità dovrà essere conforme al progetto presentato dalla Società SVAB e approvato con le prescrizioni di cui alla nota n.p.g. 10954 del 18/02/2019, che si allega in copia (All.1)
3. Per quanto riguarda l’intervento 89, a lato della S.P. n.50 “Alessandria Casale”, si richiedono chiarimenti circa il possibile carico viabilistico che potrebbe interessare la viabilità provinciale, senza il quale non è possibile esprimere parere viabilistico.

Anche se in forma di “osservazione” l’Organo provinciale persevera a dettare condizioni non riconducibili proceduralmente alla Variante in corso di approvazione, non essendo previste dalla legge fasi di copianificazione, si evidenzia comunque che:

1. La perimetrazione del centro abitato non è diretta conseguenza della modifica intervenuta;
2. Dalla tavola di progetto si evince già pedissequamente il recepimento della viabilità imposta dalla Provincia, per cui risulta assolutamente ridondante e superfluo il richiamo alla conformità viabilistica supportato in dettaglio dall’Allegato 1;
3. Stante che non sia dovuto alcun “*parere viabilistico*” essendo in una fase di governo del territorio di pianificazione, e non di progettazione d’intervento, l’eventuale prospettato impatto troverà valutazione specifica nell’idoneo ambito della proposta di progetto di Piano Esecutivo.

Il progetto prevede l'organizzazione dell'area produttiva D5-D6-D7-D8 e l'inserimento della nuova area D8, prospiciente la S.P. n. 82 "Spinetta Sale".

Osservazioni

La nuova area produttiva si innesta su una strada provinciale che presenta insufficienti caratteristiche strutturali, relativamente alla portanza della pavimentazione per i carichi pesanti. La Provincia di Alessandria sta provvedendo al consolidamento della pavimentazione nel tratto compreso tra il km 2+700 e l'ingresso al Casello Autostradale di Alessandria Est.

Si ritiene che condizione necessaria per l'insediamento della nuova area produttiva sia il consolidamento del corpo stradale, con modalità analoghe a quelle previste nel progetto sopracitato, relativamente al tratto compreso tra il km 0+900 (innesto via della Valletta) e il km 2+700.

Inoltre gli accessi dell'insediamento sulla viabilità provinciale dovranno avvenire esclusivamente utilizzando le 2 roatorie già previste in PRGC e che dovranno essere realizzate preliminarmente all'insediamento.

Si osserva inoltre che risulta già allo stato attuale un problematico convogliamento delle acque superficiali nei fossi stradali, che pertanto non potranno essere utilizzati per lo smaltimento di nessun tipo di acqua proveniente da spazi pubblici o privati.

Anche qui si deve rilevare la "difficoltà" dell'Organo provinciale di discernere gli ambiti relativi alla Pianificazione dalla Progettazione, disciplinati dalla normativa urbanistica, ponendo in sostanza in rilievo problematiche di consolidamento e di accesso che invece devono trovare giusta collocazione progettuale nell'ambito dell'attuazione del PEC o del PIP prefigurato in adozione. Detto Progetto Preliminare costituisce infatti esclusivamente adozione pianificatoria generale e in quest'ottica tutti gli aspetti di dettaglio devono essere trattati in fase attuativa, limitando l'espressione di parere alla sola consonanza e alla conformità dell'intervento in questione con il piano provinciale sovraordinato.

Alla luce di quanto sopra esposto si è, innanzitutto, verificato che le variazioni apportate al PRG vigente rientrano tra le modifiche che soddisfano le condizioni di cui al comma 5, lettere da a ad h, dell'Art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i., e si ritiene pertanto di classificare la variante proposta come parziale.

La verifica del parametro localizzativo di cui al comma 6, art. 17-L.R. n.56/77 e s.m.i., è stata effettuata benché non risulta che il comune di Alessandria abbia provveduto ad approvare la perimetrazione dei centri e dei nuclei abitati ai sensi della procedura di cui all'articolo 81 della L.R. 56/77 e s.m.i.. Per la variante in oggetto, stante gli atti resi disponibili, la valutazione delle condizioni localizzative risulta coerente rispetto ai parametri del sopra citato comma 6.

Infine la Direzione provinciale competente, esercitando la sua prerogativa stabilita dal comma 5 dell'art. 17 della LR 56/77, verificate le condizioni previste dallo stesso, dichiara di classificare la proposta di variante in oggetto come "variante parziale", anche se, in riferimento al successivo comma 6 dello stesso art. 17, palesando "supposte manchevolezze" in ambito di trasmissione

degli atti da parte del Comune, dichiara comunque la coerenza delle condizioni localizzative previste dalla legge.

In tema di perimetrazione dei centri abitati, giova rievidenziare in stralcio attinente, il punto 6 del Parere conclusivo della conferenza di pianificazione relativa all'approvazione della III Variante strutturale al PRGC riportato a pag. 13: **"Il provvedimento definitivo dovrà prevedere nelle tavole di PRGC la delimitazione di centro abitato ai sensi del nuovo codice della strada D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s. m. e i."**

Condizione ampiamente soddisfatta con la redazione di specifiche tavole costitutive dell'Allegato 2 delle NdA ad integrazione dello strumento urbanistico, approvate con DCC n. 3 del 25.01.2011, consultabili e scaricabili al link:

<https://www.comune.alessandria.it/servizi/lavori-pubblici-e-urbanistica/piano-regolatore-generale-comunale-della-citta-di-alessandria>

documentazione posta in ultimo aggiornamento con DCC n. 46 del 13.04.2017, con l'approvazione, ai sensi del comma 12, lettera "h", dell'art. 17 della LR n. 56/77, del Testo Coordinato delle NdA sotto riportato, dal quale a titolo illustrativo si estrapola la tavola relativa alla "città" (pagina seguente) al fine di cogliere l'eshaustività di risposta, anche in termini di riferimenti di legge richiamati nella succitata richiesta:

Regione Piemonte
Provincia di Alessandria

CITTA' DI ALESSANDRIA

DIREZIONE POLITICHE TERRITORIALI
E INFRASTRUTTURE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE GENERALE

***PRGC 1990**

Adeguamento e contro deduzioni alle osservazioni del Comitato Urbanistico Regionale in conformità ai disposti di cui al 15° comma dell'articolo 15 della Legge Regionale 5.12.1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni.
Riformulazione resa necessaria a seguito dell'alluvione del novembre 1994 - Deliberazione Giunta Regionale 18 marzo 1996, n. 477002

**Allegato 1
Allegato 2**

**NORME DI ATTUAZIONE
testo coordinato**


*adeguato ai contenuti delle variazioni
relative alle DDCC nn.:*

- 29 del 18/03/2009 Variante Parziale
- 3 del 25/01/2011 Terza Variante Strutturale
- 141 del 22/12/2011 Modificazioni
- 13 del 31/01/2012 Variante Parziale
- 34 del 13/03/2012 Variante Parziale
- 71 del 21/05/2014 Variante Parziale
- 15 del 11/03/2016 Modificazioni
- 116 del 21/12/2016 Modificazioni

Aprile 2017

ALLEGATO 2

**DELIMITAZIONE
CENTRI ABITATI**



(ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285)

Si evidenzia che la Regione Piemonte, con deliberazione della Giunta regionale n.12-6441 del 2 febbraio 2018, ha approvato le “Aree di ricarica degli acquiferi profondi – Disciplina regionale ai sensi dell’articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n.117-10731 del 13 marzo 2007” che deve essere recepita negli strumenti di pianificazione ai diversi livelli di governo del territorio. Nelle more del recepimento negli strumenti di pianificazione, ai sensi dell’art. 17, commi 3 e 4 della L.R. n.56/77, delle delimitazioni delle aree di ricarica, le misure contenute nella suddetta disciplina costituiscono criterio per la predisposizione e la valutazione delle varianti di cui all’art. 17 commi 5 e 17bis della L.R. n.56/77.

Nelle “Aree di ricarica degli acquiferi profondi – Disciplina regionale ai sensi dell’art. 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2007” approvate con D.G.R. n. 12-6441 del 2 febbraio 2018 della Regione Piemonte ricadono unicamente l’area n. 18 (Valmadonna) destinata a verde pubblico e viabilità, l’area n. 22 (Valle San Bartolomeo) destinata a parcheggio e strada pubblica e l’area n. 37 (Valle San Bartolomeo) destinata a nuova viabilità.

Le destinazioni delle succitate aree in variante non rientrano tra le attività assogettate a misure specifiche, come definite nelle “Disposizioni per le aree di ricarica degli acquiferi profondi” della disciplina regionale.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto si può definire la variante parziale compatibile col Piano Territoriale Provinciale fatto salvo il recepimento delle indicazioni sopra riportate.

Per quanto già ampiamente argomentato in premessa ed in narrativa, la funzione e la natura del parere provinciale in ambito di procedura di Variante parziale al PRGC sono quelle esclusivamente disciplinate dalla seconda proposizione del terzo periodo del 7° comma art. 17:

“contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati”

Il **“recepimento delle indicazioni sopra riportate”** riferito a tutti i “rilievi” posti in istruttoria dalla Direzione Provinciale come “condizione vincolante” per la compatibilità al PTP, non ha giustificazione giuridica essendo le competenze provinciali solo quelle tassativamente previste dalle norme succitate dell'articolo 17 della LR 56/1977, al di fuori delle quali l'ente non ha alcuna competenza amministrativa propria per sindacare, tantomeno con rilevanza istruttoria vincolante, i contenuti dell'atto pianificatorio in adozione che, data la modestia degli interventi attuabili con la stesso, é intrinsecamente inidoneo a produrre effetti alla scala sovracomunale.

Pertanto, unitamente al riconoscimento di classificazione come variante parziale al PRGC a seguito della verifica delle condizioni di cui al comma 5 dell'art. 17 – LR 56/77, sussistono le condizioni per concludere favorevolmente la procedura in corso senza apposizione di alcuna condizione.

Direzione Settore Urbanistica e Patrimonio
Arch. Pierfranco Robotti